

1. L'invio telematico al Registro delle imprese non trova pace

L'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il Parere del 7 giugno 2004, è intervenuto sulla materia inerente l'adempimento degli obblighi pubblicitari al Registro delle imprese per via telematica, con particolare riguardo alla norma che attribuisce a sole tre categorie di professionisti il potere di attestare la conformità del bilancio e degli altri documenti previsti dall'art. 2435 C.C. agli originali cartacei depositati presso la società.

Ritenendo che tale disposizione determini una **oggettiva e ingiustificata esclusione** a danno di altre categorie di professionisti, quali consulenti del lavoro e avvocati, che certamente possiedono conoscenze e capacità idonee ad assolvere funzioni analoghe a quelle delle categorie individuate dalle vigenti disposizioni, **auspica che la stessa venga riesaminata al fine di adeguarla ai principi della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato.**

Nel sito è disponibile il testo integrale del parere.

Il Consiglio nazionale del Notariato, per bocca del suo attuale presidente Paolo Piccoli ha espresso le proprie perplessità non mancando di criticare il parere dell'Antitrust.

2. Nuove regole per la pesca e l'acquacoltura

Per quanto riguarda la pesca, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004 il **D. Lgs. 26 maggio 2004, n. 153**, concernente "Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima".

In particolare, il decreto legislativo ha lo scopo di razionalizzare la disciplina ed il sistema dei controlli sulla pesca marittima svolta da imprenditori ittici e dai pescatori. Tra gli interventi vi è la riforma dei Registri dei pescatori marittimi e delle imprese di pesca, la previsione di equipaggi flessibili nel numero e nella composizione (spesso necessariamente multietnica in considerazione degli stretti rapporti commerciali con i Paesi dell'area mediterranea), disposizioni a tutela di esemplari di specie ittiche al disotto della taglia minima prevista per la pesca e il riordino delle disposizioni relative agli organi di vigilanza.

Per quanto riguarda, invece, l'acquacoltura, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2004 il **D. Lgs. 26 maggio 2004, n. 154**, concernente "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura", emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge delega sulla modernizzazione dell'agricoltura n. 38/2003.

3. Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori

Con Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 8 giugno 2004 è stato istituito l'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori (OP).

Con lo stesso decreto sono state fissate le modalità di formazione e di tenuta dell'Albo stesso.

Il provvedimento è rivolto in particolar modo alle Regioni e alle Province autonome e alle organizzazioni dei produttori agricoli.

In detto Albo vengono iscritte tutte le OP riconosciute dalle Regioni ai sensi del D. Lgs. n. 228 del 2001 (artt. 26, 27 e 28), e successive modificazioni ed integrazioni, e delle rispettive normative regionali di recepimento.

L'Albo nazionale viene aggiornato attraverso le comunicazioni che le Regioni dovranno trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali in via cartacea o informatica.

4. Istituito l'Albo delle società cooperative

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2004 il **D.M. 23 giugno 2004**, che istituisce l'Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive.

L'Albo sarà gestito con modalità telematiche dalle Camere di Commercio.

La **domanda di iscrizione** in detto albo dovrà essere presentata **entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto** istitutivo, e precisamente **entro il 10 gennaio 2005** (in quanto il 9 cade di domenica).

Il termine cade dieci giorni dopo il 31 dicembre 2004, termine ultimo fissato per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni.

Riteniamo che l'accesso all'Albo non potrà sicuramente prescindere dalla revisione dello statuto da parte dell'assemblea straordinaria. In tale sede si potrà tra l'altro scegliere se adottare la mutualità prevalente o meno, prevedendo negli statuti i quattro vincoli che caratterizzano questa categoria (art. 2514 C.C.).

La domanda di iscrizione all'Albo dovrà essere presentata **presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio nella cui circoscrizione la cooperativa ha la sede legale**, seguendo le consuete modalità informatiche e telematiche.

In seguito saranno fornite tutti i dettagli relativi alle modalità che dovranno essere seguite per l'iscrizione in detto Albo.

Nel frattempo, per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione "Diritto societario": *"Il nuovo volto della società cooperativa. Principi ispiratori e novità introdotte dalla riforma"*, Paragrafo 5.